Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 24 dicembre 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 dicembre 2009** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 241/L

LEGGE 3 dicembre 2009, n. **187.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.

LEGGE 3 dicembre 2009, n. **188.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 dicembre 2009, n. **187**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

**ACUERDO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,
Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA, POR OTRA,
PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ILEGAL
QUE AFECTE A SUS INTERESES FINANCIEROS**

**DOHODA O SPOLUPRACI
MEZI EVROPSKÝM SPOLECENSTVIM
A JEHO CLENSKÝMI STATY NA JEDNE STRANE
A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACI NA STRANE DRUHE,
V BOJI PROTI PODVODUM A JINÝM PROTIPRAVNIM
CINNOSTEM POSKOZUJICIM JEJICH FINANCNI ZAJMY**

**AFTALE OM SAMARBEJDE
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS
MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG DET SCHWEIZISKE FORBUND PÅ DEN ANDEN SIDE
OM BEKÆMPELSE AF SVIG OG ENHVER ANDEN ULOVLIG AKTIVITET
TIL SKADE FOR DERES FINANSIELLE INTERESSER**

**ABKOMMEN ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS
UND DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ANDERERSEITS
ZUR BEKÄMPFUNG VON BETRUG UND SONSTIGEN RECHTSWIDRIGEN
HANDLUNGEN, DIE IHRE FINANZIELLEN INTERESSEN BEEINTRÄCHTIGEN**

**ÜHELT POOLT EUROOPA ÜHENDUSE JA SELLE LIIKMESRIIKIDE
NING TEISELT POOLT ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI VAHELINE
KOOSTÖÖLEPING
NENDE FINANTSHUVE KAHJUSTAVA PETTUSE JA
MUU EBASEADUSLIKU TEGEVUSE VASTU VÕITLEMISEKS**

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ**

**COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND
ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART,
AND THE SWISS CONFEDERATION, OF THE OTHER PART,
TO COMBAT FRAUD AND ANY OTHER ILLEGAL ACTIVITY
TO THE DETRIMENT OF THEIR FINANCIAL INTERESTS**

**ACCORD DE COOPÉRATION
ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET
SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D'AUTRE PART,
POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET TOUTE AUTRE ACTIVITÉ ILLÉGALE
PORTANT ATTEINTE À LEURS INTÉRÊTS FINANCIERS**

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRO,
PER LOTTARE CONTRO LA FRODE E OGNI ALTRA ATTIVITÀ ILLECITA
CHE LEDA I LORO INTERESSI FINANZIARI**

**SADARBĪBAS NOLĪGUMS
STARP EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES,
UN ŠVEICES KONFEDERĀCIJU, NO OTRAS PUSES,
PAR CĪŅU PRET KRĀPŠANU UN CITĀM NELIKUMĪGĀM DARBĪBĀM,
KAS APDRAUD TO FINANŠU INTERESES**

**EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ
IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS
BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS
DĖL KOVOS SU SUKČIAVIMU IR KITA NETEISĖTA VEIKLA,
KELIANČIA GRĖSMĘ JŲ FINANSINIAMS INTERESAMS**

**EGYÜTTMUKÖDESI MEGALLAPODAS
EGYRESZROL AZ EUROPAI KÖZÖSSEG ES ANNAK TAGALLAMAI,
MASRESZROL A SVAJCI ÁLLAMSZÖVETSEG KÖZÖTTI,
A CSALAS ES A PENZÜGYI ERDEKEIKET
SERTO EGYEB JOGELLENES TEVEKENYSEG ELLENI KÜZDELEMROL**

**OVEREENKOMST VOOR SAMENWERKING
TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS,
EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT, ANDERZIJDS,
TER BESTRIJDING VAN FRAUDE EN ANDERE ILLEGALE ACTIVITEITEN
DIE HUN FINANCIËLE BELANGEN SCHADEN**

**UMOWA O WSPÓŁPRACY
MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I
JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,
A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ, Z DRUGIEJ STRONY,
W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM FINANSOWYM I WSZELKIM INNYM
NIELEGALNYM DZIAŁANIOM NARUSZAJĄCYM ICH INTERESY FINANSOWE**

**ACORDO DE COOPERAÇÃO
ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E
OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E A CONFEDERAÇÃO SUÍÇA, POR OUTRO,
PARA LUTAR CONTRA A FRAUDE E QUAISQUER OUTRAS ACTIVIDADES ILEGAIS
LESIVAS DOS SEUS INTERESSES FINANCEIROS**

**DOHODA O SPOLUPRÁCI
MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A
JEHO ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE
A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU NA STRANE DRUHEJ
V BOJI PROTI PODVODOM A AKÝMKOLVEK INÝM PROTIPRAVNYM KONANIAM,
KTORE POSKODZUJU ICH FINANCNE ZAUJMY**

**SPORAZUM O SODELOVANJU
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN
NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI
TER ŠVICARSKO KONFEDERACIJO NA DRUGI STRANI
V BOJU PROTI GOLJUFIJAM IN VSEM DRUGIM NEZAKONITIM DEJANJEM,
KI ŠKODIJO NJIHOVIM FINANČNIM INTERESOM**

**EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ SVEITSIN VALALIITON VÄLINEN
YHTEISTYÖSOPIMUS
NIIDEN TALOUDELLISTEN ETUJEN VASTAISTEN PETOSTEN
JA MUUN LAITTOMAN TOIMINNAN TORJUMISESTA**

**AVTAL OM SAMARBETE
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH
DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN,
OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET, Å DEN ANDRA,
OM BEKÄMPANDE AV BEDRÄGERIER OCH ANNAN OLAGLIG VERKSAMHET
SOM SKADAR DERAS FINANSIELLA INTRESSEN**

ACCORDO DI COOPERAZIONE
FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA DALL'ALTRO,
PER LOTTARE CONTRO LA FRODE E OGNI ALTRA ATTIVITÀ ILLECITA
CHE LEDA I LORO INTERESSI FINANZIARI

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD,

da una parte e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

in prosieguo denominate parti contraenti,

CONSIDERANDO le strette relazioni fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro,

DESIDEROSE di lottare in modo efficace contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari,

TENENDO CONTO della necessità di rafforzare l'assistenza amministrativa in tali settori,

CONVINTE che l'assistenza giudiziaria, che includa perquisizioni e sequestri, debba essere accordata anche in tutti i casi di contrabbando e di evasione in materia di fiscalità indiretta, e segnatamente di imposta sul valore aggiunto, dazi doganali e accise,

RICONOSCENDO l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Oggetto del presente accordo è un ampliamento dell'assistenza amministrativa e dell'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, allo scopo di combattere le attività illecite di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 2

Campo d'applicazione

1. Il presente accordo si applica ai settori seguenti:

a) la prevenzione, l'individuazione, l'investigazione, il perseguimento e la repressione, in campo amministrativo e penale, della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti contraenti, per quanto riguarda:

- gli scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola;

- gli scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all'imposta sul valore aggiunto, a imposte speciali di consumo e alle accise;

- la percezione o la detenzione di fondi - compreso l'uso di detti fondi a fini diversi da quelli della loro concessione originaria - provenienti dal bilancio delle parti contraenti o da bilanci gestiti da esse o per loro conto, come le sovvenzioni e i rimborsi;

- le procedure di aggiudicazione di contratti assegnati dalle parti contraenti;

b) il sequestro e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti risultanti dalle attività illecite menzionate alla lettera a).

2. La cooperazione ai sensi del titolo II (assistenza amministrativa) e del titolo III (assistenza giudiziaria) non potrà essere rifiutata per il solo motivo che la domanda si riferisce a una violazione che la parte contraente richiesta qualifica come infrazione fiscale, o per il motivo che la legislazione della parte contraente richiesta non prevede lo stesso tipo di prelievi o di esborsi o non contiene lo stesso tipo di regolamentazione o la stessa qualificazione giuridica dei fatti della legislazione della parte contraente richiedente.

3. Nel campo d'applicazione del presente accordo è incluso il riciclaggio dei proventi delle attività contemplate dallo stesso, a condizione che i reati preliminari siano punibili conformemente alla legislazione delle due parti contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che limiti la libertà, superiore nel massimo a 6 mesi.

4. Le imposte dirette sono escluse dal campo d'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 3

Casi d'importanza minore

1. L'autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25 000 EUR, o se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100 000 EUR, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona sospettata, sia considerata di estrema gravità dalla parte contraente richiedente.

2. L'autorità della parte contraente richiesta informa senza indugio l'autorità della parte contraente richiedente dei motivi del rifiuto della domanda di cooperazione.

ARTICOLO 4

Ordine pubblico

La cooperazione può essere rifiutata se la parte contraente richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda sia di natura tale da nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di detta parte contraente.

ARTICOLO 5

Trasmissione di informazioni e di elementi di prova

1. Le informazioni e gli elementi di prova comunicati od ottenuti in virtù del presente accordo, in qualsiasi forma, sono coperti dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione nazionale della parte contraente che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.

Tali informazioni e tali elementi di prova non possono, in particolare, essere comunicati a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o nella Confederazione Svizzera, vi hanno accesso in virtù delle loro funzioni, né possono essere utilizzate da queste per fini diversi da quelli rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo.

2. Le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla parte contraente richiedente in applicazione del presente accordo possono essere trasmessi a qualsiasi parte contraente che svolga un'indagine per la quale non è esclusa una cooperazione, o se esistono indicazioni concrete che tale parte contraente potrebbe utilmente svolgere una tale indagine. Questa comunicazione non può avvenire a fini diversi da quelli previsti nel presente accordo.

3. La trasmissione delle informazioni e degli elementi di prova, ottenuti in virtù del presente accordo, a un'altra parte contraente o a più parti contraenti non può essere oggetto di un ricorso nella parte contraente inizialmente richiesta.

4. Ogni parte contraente che riceva informazioni o elementi di prova conformemente al paragrafo 2 rispetta i limiti di utilizzo opposti dalla parte contraente richiesta alla parte contraente richiedente la prima trasmissione.

5. La trasmissione di informazioni e di elementi di prova, ottenuti in applicazione del presente accordo, da una parte contraente a uno Stato terzo, è soggetta all'autorizzazione della parte contraente che è all'origine di tali informazioni e di tali elementi di prova.

ARTICOLO 6

Riservatezza

La parte contraente richiedente può chiedere alla parte contraente richiesta di far sì che la domanda e il suo contenuto restino riservati, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'esecuzione della domanda. Se la parte contraente richiesta non può rispettare le esigenze di riservatezza, ne informa precedentemente l'autorità della parte contraente richiedente.

TITOLO II

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7

Relazione con altri accordi

Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale e gli obblighi più estesi nel settore dell'assistenza amministrativa o le disposizioni più vantaggiose di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione fra le parti contraenti, in particolare il protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale del 9 giugno 1997.

ARTICOLO 8

Portata

1. Le parti contraenti si prestano mutualmente assistenza per combattere le attività illecite di cui al presente accordo, in particolare con la prevenzione e l'individuazione di operazioni e altri atti e omissioni contrari alla legislazione pertinente, e con lo svolgimento di indagini in merito.

2. L'assistenza di cui al presente titolo interessa tutte le autorità amministrative competenti delle parti contraenti che agiscano nell'esercizio di poteri di inchiesta amministrativa o di poteri di azione penale, compresi i casi in cui tali autorità esercitano dei poteri su richiesta delle autorità giudiziarie.

Se un'indagine penale è effettuata da un'autorità giudiziaria o sotto la sua direzione, tale autorità determina se le domande di assistenza reciproca o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale oppure sulla base del presente titolo.

ARTICOLO 9

Competenze

1. Le autorità delle parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo nell'ambito delle competenze ad esse conferite sulla base del loro diritto interno. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come modifica delle competenze conferite in virtù delle disposizioni interne alle autorità delle parti contraenti a norma del presente titolo.

Esse procedono come se agissero per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità della propria parte contraente. A tal fine esse si avvalgono di tutti i poteri giuridici a loro disposizione nell'ambito del loro diritto interno per dar seguito alla domanda.

2. Le domande rivolte ad autorità non competenti sono trasmesse senza indugio da queste all'autorità competente.

ARTICOLO 10

Proporzionalità

L'autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione quando risulta in modo evidente che:

a) il numero e il tipo delle richieste presentate in un determinato periodo di tempo dalla parte contraente richiedente impongono all'autorità della parte contraente richiesta un onere amministrativo eccessivo;

b) l'autorità della parte contraente richiedente non ha esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

ARTICOLO 11

Servizi centrali

1. Ciascuna parte contraente designa uno o più servizi centrali competenti a trattare le domande di assistenza amministrativa ai sensi del presente titolo.

Tali servizi ricorrono a ogni autorità amministrativa competente per l'esecuzione dell'assistenza richiesta.

2. I servizi centrali comunicano direttamente fra di loro.

3. L'attività dei servizi centrali non esclude, in particolare nei casi di urgenza, la cooperazione diretta fra le altre autorità delle parti contraenti che sono competenti nei campi d'applicazione del presente accordo. I servizi centrali sono informati di ogni azione che si avvalga di tale cooperazione diretta.

4. Le parti contraenti comunicano, in occasione della notificazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, quali sono le autorità competenti considerate servizi centrali ai fini del presente articolo.

CAPO 2

ASSISTENZA SU RICHIESTA

ARTICOLO 12

Richieste di informazioni

1. Su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta le comunica, nei limiti del campo d'applicazione del presente accordo, tutte le informazioni a sua disposizione o a disposizione di altre autorità della stessa parte contraente che la mettono in grado di prevenire, accertare e perseguire le attività illecite di cui al presente accordo, o che siano necessarie per il recupero di un credito. L'autorità della parte contraente richiesta procede ad ogni ricerca amministrativa necessaria per ottenere tali informazioni.

2. Alle informazioni trasmesse vanno accluse relazioni e altri documenti, oppure copie conformi o estratti dei medesimi sui cui si basano le informazioni e di cui le autorità della parte contraente richiesta dispongono o che sono stati elaborati o procurati per dare seguito alla richiesta di informazioni.

3. Previo accordo fra l'autorità della parte contraente richiedente e l'autorità della parte contraente richiesta, e conformemente alle istruzioni particolareggiate di quest'ultima, agenti autorizzati dall'autorità della parte contraente richiedente possono avere accesso, negli uffici delle autorità della parte contraente richiesta, ai documenti e alle informazioni di cui al

paragrafo 1 in possesso delle autorità di tale parte contraente, e che si riferiscono ad attività illecite precise rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo. Tali agenti sono autorizzati a fare copie di detta documentazione.

ARTICOLO 13

Richieste di sorveglianza

Su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta esercita, per quanto possibile, una sorveglianza sugli scambi di merci effettuati in violazione della regolamentazione di cui all'articolo 2. Tale sorveglianza può riguardare le persone sospettate in maniera fondata di aver partecipato o di partecipare alla commissione di queste attività illecite o di compiere atti preparatori a tal fine, nonché i luoghi, i mezzi di trasporto e le merci collegati a tali attività.

ARTICOLO 14

Notificazione e consegna a mezzo posta

1. Su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le proprie disposizioni interne, tutti gli strumenti o le decisioni emanati dalle autorità competenti della parte contraente richiedente che rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo.

2. Le richieste di notificazione, che devono indicare l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare, sono accompagnate da una traduzione in una lingua ufficiale della parte contraente richiesta o in una lingua accettabile per tale parte contraente.

3. Le parti contraenti possono inviare direttamente a mezzo posta atti di notifica e richieste di informazioni e di documenti agli operatori interessati dal terzo e quarto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) residenti sul territorio dell'altra parte contraente.

Tali persone potranno dar seguito a queste comunicazioni e fornire i documenti e le informazioni pertinenti nella forma prevista dalle regole e dagli accordi in virtù dei quali i fondi sono stati concessi.

ARTICOLO 15

Richieste di indagini

1. Su domanda della parte contraente richiedente, la parte contraente richiesta procede o fa procedere alle indagini utili in merito a operazioni o comportamenti che costituiscono attività illecite ai sensi del presente accordo o che fanno sorgere nell'autorità della parte contraente richiedente il fondato sospetto che tali attività illecite siano state commesse.

2. La parte contraente richiesta si avvale di tutti i mezzi di indagine a sua disposizione nell'ambito del suo ordinamento giuridico, come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità interna, anche attraverso l'intervento o con l'autorizzazione, se necessario, delle autorità giudiziarie.

Tale disposizione lascia impregiudicato il dovere di collaborazione degli operatori economici in virtù dell'articolo 17.

L'autorità della parte contraente richiesta comunica i risultati delle indagini all'autorità della parte contraente richiedente. L'articolo 12, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.

3. L'autorità della parte contraente richiesta estende l'assistenza a tutte le circostanze, gli oggetti e le persone manifestamente connessi con l'oggetto della domanda di assistenza, senza che sia necessaria una domanda complementare. Nei casi dubbi, l'autorità della parte contraente richiesta si mette innanzi tutto in contatto con l'autorità della parte contraente richiedente.

ARTICOLO 16

Presenza di agenti incaricati dall'autorità della parte contraente richiedente

1. Previo accordo tra l'autorità della parte contraente richiedente e l'autorità della parte contraente richiesta, alle indagini di cui all'articolo precedente possono essere presenti agenti designati dall'autorità della parte contraente richiedente. Tale presenza non è soggetta al consenso della persona o dell'operatore economico presso cui ha luogo l'indagine.

2. Le indagini sono sempre svolte dagli agenti dell'autorità della parte contraente richiesta. Gli agenti dell'autorità della parte contraente richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri riconosciuti agli agenti dell'autorità della parte contraente richiesta.

Essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti degli agenti dell'autorità della parte contraente richiesta, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine in corso.

3. L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni.

4. Le informazioni portate a conoscenza dell'autorità della parte contraente richiedente non potranno essere utilizzate come elementi di prova prima che sia stata autorizzata la trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione.

ARTICOLO 17

Dovere di collaborazione

Gli operatori economici sono tenuti a collaborare all'esecuzione della domanda di assistenza amministrativa dando accesso ai loro locali, ai loro mezzi di trasporto e alla loro documentazione e fornendo tutte le informazioni pertinenti.

ARTICOLO 18

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande d'assistenza sono presentate per iscritto. Sono corredate dei documenti necessari per permettere di darvi seguito.

In caso di urgenza sono accettate domande orali, che devono tuttavia essere confermate per iscritto quanto prima possibile.

2. Le domande devono contenere le informazioni seguenti:

a) autorità richiedente;

b) misura richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) leggi, norme e altre disposizioni di legge in causa;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche e giuridiche oggetto delle indagini;

f) esposizione succinta dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte, per i casi di cui all'articolo 14.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale della parte contraente richiesta o in una lingua accettabile per quest'ultima.

4. Le domande non corrette o incomplete possono essere corrette o completate. Tuttavia, nel frattempo vengono attuate le misure necessarie per dar seguito alla domanda.

ARTICOLO 19

Utilizzazione delle informazioni

1. Le informazioni raccolte sono utilizzate unicamente ai fini previsti dal presente accordo. Se una parte contraente intende utilizzare le informazioni ad altri fini, deve chiedere prima l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzo è allora soggetto alle restrizioni imposte da detta autorità.

2. Il paragrafo 1 non osta all'utilizzo delle informazioni nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per mancata osservanza della legislazione a cui si riferisce la domanda di assistenza amministrativa se per tali procedimenti sono disponibili gli stessi mezzi di assistenza. L'autorità competente della parte contraente che ha fornito le informazioni è avvisata senza indugio di un tale utilizzo.

3. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un organo giurisdizionale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente accordo.

CAPO 3

ASSISTENZA SPONTANEA

ARTICOLO 20

Assistenza spontanea

1. Le forme di cooperazione stabilite nel capo precedente possono avere luogo senza domanda preliminare di un'altra parte contraente.

2. L'autorità della parte contraente che trasmette le informazioni può, conformemente al diritto interno, stabilire condizioni per l'uso di tali informazioni da parte dell'autorità della parte contraente destinataria.

3. Tutte le autorità delle parti contraenti sono vincolate da tali condizioni.

CAPO 4

FORME PARTICOLARI DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 21

Operazioni congiunte

1. Qualora, in occasione dell'importazione, esportazione e transito di merci, l'entità delle transazioni e dei rischi connessi all'aspetto tributario e a quello delle sovvenzioni sia tale da poter generare gravose perdite finanziarie a carico del bilancio delle parti contraenti, queste possono accordarsi per effettuare operazioni transfrontaliere congiunte per prevenire e perseguire le attività illecite rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo.

2. Il coordinamento e la pianificazione delle operazioni transfrontaliere sono di competenza del servizio centrale o di un ufficio da questo designato.

ARTICOLO 22

Squadre investigative speciali comuni

1. Le autorità di più parti contraenti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune con base in una delle parti contraenti.

2. La squadra investigativa svolge indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti, e coordina azioni congiunte.

3. La partecipazione alla squadra non conferisce ai rappresentanti delle autorità della parte contraente che la compongono la facoltà di intervenire nel territorio della parte contraente in cui sono svolte le indagini.

ARTICOLO 23

Funzionari di collegamento

1. Le autorità competenti delle parti contraenti possono decidere il distacco, per periodi di tempo determinati o indeterminati, di funzionari di collegamento di una parte contraente presso i servizi competenti di un'altra parte contraente allo scopo di fornirsi sostegno reciproco nell'esecuzione dell'assistenza amministrativa.

2. I funzionari di collegamento hanno una funzione di consulenza e di assistenza. Non hanno potere autonomo di intervento nel territorio della parte contraente ospitante. Con l'accordo o su richiesta delle autorità competenti della parti contraenti possono:

a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni;

b) fornire assistenza nelle indagini;

c) partecipare al trattamento delle domande di assistenza;

d) fornire consulenza e assistenza alla parte contraente ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere;

e) svolgere qualsiasi altro compito che le parti contraenti possono convenire tra loro.

3. Le autorità competenti delle parti contraenti definiscono di comune accordo le modalità dettagliate.

4. I funzionari di collegamento possono rappresentare gli interessi di una o più parti contraenti.

CAPO 5

RECUPERO

ARTICOLO 24

Recupero

1. Su domanda della parte contraente richiedente, la parte contraente richiesta procede al recupero dei crediti rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo come se si trattasse di crediti propri.

2. La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso dalla parte contraente richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

3. La parte contraente richiesta adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito.

4. L'autorità della parte contraente richiesta trasferisce all'autorità della parte contraente richiedente l'importo del credito da essa recuperato. Con l'assenso della parte contraente richiedente, può dedurne la percentuale corrispondente alle spese amministrative sostenute.

5. In deroga al paragrafo 1, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nella parte contraente richiesta.

TITOLO III

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 25

Relazione con altri accordi

1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990, e a facilitarne l'applicazione tra le parti contraenti.

2. Restano impregiudicate le disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali tra le parti contraenti.

ARTICOLO 26

Procedimenti che danno parimenti luogo all'assistenza

1. L'assistenza giudiziaria è accordata anche:

a) in procedimenti per fatti che, in base al diritto interno di una o di entrambe le parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni ai regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale;

b) nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale;

c) per reati o infrazioni per i quali può essere fatta valere la responsabilità di una persona giuridica della parte contraente richiedente.

2. L'assistenza è altresì fornita ai fini di indagini e di procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei mezzi e dei proventi di tali infrazioni.

ARTICOLO 27

Trasmissione delle domande

1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono presentate dall'autorità della parte contraente richiedente o attraverso un'autorità centrale competente della parte contraente richiesta o direttamente presso l'autorità della parte contraente competente per l'esecuzione della domanda della parte contraente richiedente. L'autorità della parte contraente richiedente e, se del caso, l'autorità della parte contraente richiesta, inviano copia della domanda alla propria autorità centrale per informazione.

2. Tutti i documenti relativi alla domanda o alla sua esecuzione possono essere trasmessi tramite gli stessi canali. Essi sono inviati, perlomeno in copia, direttamente all'autorità della parte contraente richiedente.

3. Se l'autorità della parte contraente che riceve la domanda non è competente a fornire l'assistenza, essa trasmette senza indugio la domanda all'autorità competente.

4. Le domande non corrette o incomplete sono accettate nella misura in cui contengono gli elementi necessari per darvi seguito, ferma restando la loro successiva regolarizzazione da parte dell'autorità della parte contraente richiedente. L'autorità della parte contraente richiesta avverte delle carenze l'autorità della parte contraente richiedente e le concede un termine per la regolarizzazione.

L'autorità della parte contraente richiesta trasmette senza indugio all'autorità della parte contraente richiedente ogni altra indicazione atta a permettere a quest'ultima di completare la domanda o di estenderla ad altre misure.

5. Le parti contraenti comunicano, in occasione della notificazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, quali sono le autorità centrali competenti ai fini del presente articolo.

ARTICOLO 28

Consegna a mezzo posta

1. Di regola, le parti contraenti inviano direttamente a mezzo posta gli atti dei procedimenti relativi alle attività illecite di cui al presente accordo alle persone che si trovano nel territorio dell'altra parte contraente.

2. Se l'autorità della parte contraente da cui provengono i documenti sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, o ha motivo di ritenerlo, i documenti, o almeno le parti importanti dei medesimi, devono essere accompagnati da una traduzione in tale altra lingua.

3. L'autorità della parte contraente mittente informa il destinatario che essa non può attuare direttamente alcuna misura coercitiva o sanzionatoria sul territorio dell'altra parte contraente.

4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere, dall'autorità che figura nell'avviso stesso, informazioni circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto.

ARTICOLO 29

Misure provvisorie

1. Nei limiti del suo diritto interno e delle sue competenze e su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità competente della parte contraente richiesta ordina le misure provvisorie necessarie per mantenere una situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova, se la domanda di assistenza non sembra manifestamente inammissibile.

2. Nei confronti dei mezzi e dei proventi delle infrazioni per le quali è domandata l'assistenza sono ordinati il congelamento e il sequestro preventivi. Se i proventi di un'infrazione non esistono più, in parte o nella totalità, le stesse misure sono ordinate nei confronti di beni che si trovano sul territorio della parte contraente richiesta e che corrispondono al valore dei proventi in questione.

ARTICOLO 30

Presenza delle autorità della parte contraente richiedente

1. La parte contraente richiesta, su domanda della parte contraente richiedente, autorizza i rappresentanti delle autorità di quest'ultima ad essere presenti all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tale presenza non è soggetta al consenso della persona interessata dalla misura.

L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni.

2. Le persone presenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti dei rappresentanti dell'autorità della parte contraente richiesta, tramite essi e per le sole esigenze dell'esecuzione della domanda d'assistenza giudiziaria. Possono in particolare essere autorizzate a porre o a proporre domande e suggerire atti istruttori.

3. Tale presenza non può avere come conseguenza la divulgazione di fatti a persone diverse da quelle autorizzate in virtù dei paragrafi precedenti, in violazione del segreto giudiziario o dei diritti della persona interessata. Le informazioni portate a conoscenza dell'autorità della parte contraente richiedente non potranno essere utilizzate come mezzi di prova prima che la decisione riguardante la trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione sia passata in giudicato.

ARTICOLO 31

Perquisizioni e sequestri

1. Le parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

a) Il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due parti contraenti, con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero è punibile in base al diritto di una delle due parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale competente in particolare in materia penale;

b) L'esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della parte contraente richiesta.

2. Sono altresì ricevibili le rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro per fatti di riciclaggio rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo, a condizione che i fatti costitutivi siano punibili conformemente alla legislazione delle due parti contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che limiti la libertà, superiore nel massimo a 6 mesi.

ARTICOLO 32

Domanda di informazioni bancarie e finanziarie

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, la parte contraente richiesta dà esecuzione alle domande di assistenza relative all'ottenimento e alla trasmissione di informazioni bancarie e finanziarie, riguardanti anche:

a) l'individuazione di conti bancari aperti in banche stabilite sul suo territorio e di cui le persone sotto inchiesta sono titolari, delegati, o di cui esse hanno il controllo, e informazioni relative a tali conti;

b) l'individuazione di transazioni e operazioni bancarie effettuate da, verso o via uno o più conti bancari o da determinate persone in uno specifico periodo, e tutte le informazioni ad esse relative.

2. Nella misura di quanto autorizzato in virtù delle norme processuali penali per casi analoghi interni, la parte contraente richiesta può ordinare la sorveglianza, durante un periodo specifico, delle operazioni bancarie effettuate da, verso o attraverso conti bancari oppure da determinate persone, e la comunicazione dei risultati alla parte contraente richiedente. La decisione relativa al controllo delle transazioni e alla comunicazione dei risultati è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti della parte contraente richiesta e deve essere conforme alla legislazione nazionale di tale parte contraente. Le modalità pratiche del controllo sono concordate dalle autorità competenti della parte contraente richiedente e di quella richiesta.

3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti finanziari non rivelino al cliente interessato né a terzi che vengono eseguite misure su domanda della parte contraente richiedente o che è in corso un'indagine, e questo per un periodo limitato a quanto necessario per non comprometterne il risultato.

4. L'autorità della parte richiedente:

a) indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere di valore fondamentale ai fini dell'indagine relativa al reato;

b) precisa per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche della parte contraente richiesta, e indica, per quanto disponga di indicazioni al riguardo, quali banche potrebbero essere implicate;

c) inserisce qualsiasi informazione che possa facilitare l'esecuzione della domanda.

5. Una parte contraente non può invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una domanda di assistenza giudiziaria di un'altra parte contraente.

ARTICOLO 33

Consegne sorvegliate

1. L'autorità competente della parte contraente richiesta si impegna a garantire che, su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.

2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della parte contraente richiesta, nel rispetto del suo diritto interno.

3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella parte contraente richiesta. Le autorità competenti di quest'ultima mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.

ARTICOLO 34

Consegna ai fini di confisca o restituzione

1. Su domanda della parte contraente richiedente, gli oggetti, documenti, fondi o altri valori sequestrati a titolo cautelare possono essere consegnati in vista della loro confisca o della loro restituzione all'avente diritto.

2. La parte contraente richiesta non potrà rifiutare la consegna di fondi per il motivo che essi corrispondono a un debito di natura fiscale o doganale.

3. Sono salvi i diritti che un terzo di buona fede fa valere su tali oggetti.

ARTICOLO 35

Accelerazione dell'assistenza

1. L'autorità della parte contraente richiesta dà esecuzione il più rapidamente possibile alla domanda di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali, nonché di altri termini indicati dall'autorità della parte contraente richiedente. Quest'ultima autorità illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.

2. Qualora alla domanda non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dall'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta ne informa prontamente l'autorità della parte contraente richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla domanda. Le due autorità possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla domanda, all'occorrenza subordinandolo al soddisfacimento di tali condizioni.

Se è prevedibile che i termini stabiliti dall'autorità della parte contraente richiedente per dare esecuzione alla domanda non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento al procedimento svolto da questa autorità, l'autorità della parte contraente richiesta indica prontamente i tempi ritenuti necessari per dare esecuzione alla domanda. L'autorità della parte contraente richiedente comunica prontamente se la domanda deve comunque essere considerata mantenuta. Le due autorità possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla domanda.

ARTICOLO 36

Uso delle informazioni e dei mezzi di prova

Le informazioni e i mezzi di prova trasmessi nell'ambito del procedimento di assistenza possono essere utilizzati, oltre che ai fini del procedimento per il quale è stata fornita l'assistenza:

a) in un procedimento penale nella parte contraente richiedente contro altre persone che hanno partecipato alla commissione dell'infrazione per la quale era stata fornita l'assistenza;

b) nei casi in cui i fatti all'origine della domanda costituiscono un'altra infrazione riguardo alla quale dovrebbe essere pure fornita assistenza;

c) nei procedimenti diretti alla confisca dei mezzi e dei proventi delle infrazioni riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l'assistenza, e nei procedimenti di risarcimento danni per i fatti per i quali era stata fornita l'assistenza.

ARTICOLO 37

Trasmissione spontanea

1. Nei limiti del loro diritto interno e delle loro competenze, le autorità giudiziarie di una parte contraente possono trasmettere spontaneamente informazioni e mezzi di prova a un'autorità giudiziaria di un'altra parte contraente, qualora ritengano che potrebbero essere utili all'autorità della parte contraente destinataria per avviare o portare a termine indagini o procedimenti, o che tali informazioni e mezzi di prova possano portare detta autorità a presentare una domanda di assistenza giudiziaria.

2. L'autorità della parte contraente che trasmette le informazioni e mezzi di prova può, secondo il diritto interno, imporre all'autorità della parte contraente destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni e mezzi di prova.

3. Tutte le autorità delle parti contraenti sono vincolate da tali condizioni.

ARTICOLO 38

Procedimenti nella parte contraente richiesta.

La domanda di assistenza lascia impregiudicati i diritti che, per la parte contraente richiedente, potrebbero risultare dalla sua qualità di parte civile in procedimenti giudiziari penali interni avviati dinanzi alle autorità della parte contraente richiesta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo. Esso si pronuncia di comune accordo.

2. Il comitato misto fissa il proprio regolamento interno che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità riguardanti la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato da assegnare a quest'ultimo.

3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.

ARTICOLO 40

Composizione delle controversie

1. Ogni parte contraente può sottoporre al comitato misto una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in particolare qualora ritenga che un'altra parte contraente non dia seguito, ripetutamente, alle domande di cooperazione che le sono presentate.

2. Il comitato misto cerca di risolvere la controversia nel più breve tempo possibile. Ad esso vengono forniti tutti gli elementi di informazione utili per consentire un esame approfondito della situazione, allo scopo di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di preservare il buon funzionamento del presente accordo.

ARTICOLO 41

Reciprocità

1. L'autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione se la parte contraente richiedente non dà seguito, ripetutamente, a una domanda di cooperazione in casi simili.

2. Prima che sia rifiutata una domanda di cooperazione in base al principio di reciprocità, il comitato misto viene informato affinché possa pronunciarsi sulla questione.

ARTICOLO 42

Revisione

Se una parte contraente desidera una revisione del presente accordo, essa presenta una proposta a tal fine al comitato misto, che formula raccomandazioni, in particolare per avviare dei negoziati.

ARTICOLO 43

Campo d'applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio della Confederazione Svizzera, e, dall'altro, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni da esso previste.

ARTICOLO 44

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2. È ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notificazione degli strumenti di ratifica o di approvazione.

3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte contraente, quando procede alla notificazione di cui al paragrafo 2 o in ogni momento successivo, può dichiarare che l'accordo è applicabile, per quanto la riguarda, nei suoi rapporti con ogni altra parte contraente che abbia fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni prendono effetto 90 giorni dopo la data di ricevimento della notificazione.

ARTICOLO 45

Denuncia

La Comunità europea o la Confederazione Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte contraente. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione della denuncia stessa.

ARTICOLO 46

Applicazione nel tempo

Le disposizioni del presente accordo sono applicabili alle domande relative alle attività illecite commesse almeno sei mesi dopo la data della sua firma.

ARTICOLO 47

Estensione dell'accordo ai nuovi Stati membri dell'UE

1. Ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea può, mediante notificazione scritta alle parti contraenti, diventare parte contraente del presente accordo.

2. Il testo dell'accordo nella lingua del nuovo Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea, sarà autenticato mediante uno scambio di lettere fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera e farà fede ai sensi dell'articolo 48.

3. Il presente accordo entra in vigore nei confronti di ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea che vi aderisce 90 giorni dopo il ricevimento della notificazione del suo strumento d'adesione, oppure alla data di entrata in vigore dell'accordo se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere di detto periodo di 90 giorni

4. Qualora il presente accordo non sia ancora entrato in vigore al momento della notificazione del loro strumento d'adesione, ai nuovi Stati membri aderenti si applica l'articolo 44, paragrafo 3.

ARTICOLO 48

Lingue

1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di tali testi fa ugualmente fede.

2. La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addi' ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tûkstanèiai ketvirtø metø spalio dvideðimt ðeðtà dienà Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

ACTA FINAL

ZÁVĚREČNÝ AKT

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

LÕPPAKT

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

NOBEIGUMA AKTS

BAIGIAMASIS AKTAS

ZAROOKMANY

SLOTAKTE

AKT KOŃCOWY

ACTA FINAL

ZAVERECNÝ AKT

SKLEPNA LISTINA

PÄÄTÖSASIAKIRJA

SLUTAKT

ATTO FINALE

I plenipotenziari

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

D'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELLA REPUBBLICA UNGHERESE,

DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVÉNIA,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVACCHIA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO-UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

DELLA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altro,

riuniti il 26 ottobre 2004, a Lussemburgo per la firma dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, hanno adottato le dichiarazioni comuni sotto citate ed allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione comune relativa al riciclaggio;

2. Dichiarazione comune concernente la cooperazione della Confederazione Svizzera con Eurojust e, se possibile, con la Rete giudiziaria europea.

Inoltre, i plenipotenziari degli Stati membri della CE e quelli della Comunità, nonché i plenipotenziari della Confederazione svizzera hanno adottato il processo verbale approvato dei negoziati, allegato al presente atto finale. Il processo verbale approvato è vincolante.

/

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addi' ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tûkstanèiai ketvirtø metø spalio dvideðimt ðeðtà dienà Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għar-Repubbblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL RICICLAGGIO

Le Parti contraenti convengono che l'articolo 2 paragrafo 3 dell'accordo, relativo alla cooperazione in materia di lotta al riciclaggio, include, quali reati preliminari, quelli della frode fiscale o del contrabbando professionale secondo il diritto svizzero. Le informazioni ricevute sulla base di una domanda concernente il riciclaggio possono essere usate nei procedimenti per riciclaggio, eccetto in quelli contro persone svizzere se tutti gli atti pertinenti al reato sono stati commessi esclusivamente in Svizzera.

DICHIARAZIONE COMUNE
CONCERNENTE LA COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CON EUROJUST E, SE POSSIBILE, CON LA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA.

Le Parti contraenti prendono nota del desiderio della Confederazione Svizzera di poter sondare la possibilità di una cooperazione della Confederazione Svizzera ai lavori di Eurojust e, se possibile, della Rete giudiziaria europea.

PROCESSO VERBALE APPROVATO
DEI NEGOZIATI SULL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRO,
PER LOTTARE CONTRO LA FRODE ED OGNI ALTRA ATTIVITÀ ILLECITA
CHE LEDA I LORO INTERESSI FINANZIARI

Le Parti contraenti convengono quanto segue:

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

I termini "frode ed ogni altra attività illecita" comprendono anche il contrabbando, la corruzione ed il riciclaggio dei proventi delle attività contemplate dal presente accordo, fermo restando l'articolo 2 paragrafo 3.

I termini "scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola" sono intesi indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno della merce attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

I termini "scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all'imposta sul valore aggiunto, a imposte speciali sul consumo e alle accise" sono intesi indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno delle merci o dei servizi attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

All'articolo 15, paragrafo 2

Il termine "mezzo d'indagine" comprende le audizioni di persone, le ispezioni e le perquisizioni di locali e mezzi di trasporto, copie di documenti, richieste di informazioni e sequestro di oggetti, documenti e valori.

All'articolo 16 paragrafo 2, secondo comma

Il presente comma comporta in particolare che le persone presenti possano essere autorizzate a porre domande e proporre atti di indagine.

All'articolo 25, paragrafo 2

La nozione di accordi multilaterali tra le parti contraenti include, in particolare, dalla sua entrata in vigore, l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sull'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

All'articolo 35, paragrafo 1

Per "domanda di assistenza giudiziaria", si intende altresì la trasmissione delle informazioni e degli elementi di prova all'autorità della Parte contraente richiedente.

All'articolo 43

La Commissione europea comunicherà, entro il momento della firma dell'accordo, un elenco indicativo dei territori in cui il presente accordo trova applicazione.

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-oriġinal ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi'
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il-
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

15 -12- 2004

Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Union Europea
Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
For Generalsekretæren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
Για το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/főképviselője részéről
Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Genaralnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreteraren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

A. DONNADOU
Chef de Division

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1672):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 13 luglio 2009.
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 luglio 2009 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª Commissione il 22 ed il 23 settembre 2009.
Esaminato in Aula ed approvato il 23 settembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2723):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 settembre 2009 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI e XIV.
Esaminato dalla III Commissione il 21 ed il 28 ottobre 2009.
Esaminato in Aula il 9 novembre 2009 ed approvato il 12 novembre 2009.

09G0195

LEGGE 3 dicembre 2009, n. **188**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.470 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
Frattini, *Ministro degli affari esteri*
Alfano, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* Alfano

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA
DEL 9 DICEMBRE 1987

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, in seguito denominati "le Parti",

Desiderando intensificare e completare la loro cooperazione nell'applicazione della Convenzione di estradizione, sottoscritta a Roma il 9 dicembre 1987, in relazione alle sentenze pronunciate in contumacia;

Considerando che le riforme introdotte nella legislazione penale italiana circa le sentenze di condanna pronunciate in contumacia sono conformi alle garanzie del dovuto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani;

Concludono il presente Protocollo Addizionale di cooperazione in materia di estradizione, stabilendo quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Quando una Parte richieda all'altra l'estradizione di una persona condannata in contumacia, la Parte richiesta dovrà rifiutare tale estradizione se, a suo giudizio, non sono stati soddisfatti i requisiti minimi di difesa garantiti alla persona accusata di un reato.

2. Tuttavia l'estradizione verrà concessa quando la Parte richiedente dimostri che il proprio ordinamento prevede istituti idonei a garantire, alla persona condannata in contumacia di cui si richiede l'estradizione, il diritto ad un eventuale nuovo processo.

3. La Parte italiana garantirà che:

   a) l'imputato è stato informato dell'udienza in tempo utile per consentirgli di essere presente e di organizzare la sua difesa;

   b) l'imputato è stato informato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

   c) il giudice ha effettuato controlli per verificare che la citazione è stata regolarmente notificata secondo l'ordinamento italiano e che lo svolgimento del processo è stato posticipato nell'ipotesi in cui la presenza dell'imputato sia considerata necessaria o ci siano motivi

per ritenere che l'imputato non si è potuto presentare per cause indipendenti dalla sua volontà.

4. Entrambi le Parti si impegnano ad allegare a tutte le richieste di estradizione che ciascuna presenterà all'altra una esplicita dichiarazione sulla situazione in cui si trova il processo relativo alla persona richiesta in estradizione, ed altresì sul regime, sulla portata dei ricorsi e sulle possibilità di impugnazione che possano applicarsi alle sentenze pronunciate in contumacia, che siano titolo posto a fondamento di tali richieste.

ARTICOLO 2

Il presente Protocollo Addizionale entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale le Parti si comunicano che i requisiti interni necessari per l'entrata in vigore sono soddisfatti e si applicherà anche alle richieste di estradizione tuttora pendenti.

Il presente Protocollo Addizionale rimarrà in vigore contestualmente alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sottoscritta a Roma il 9 dicembre 1987.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
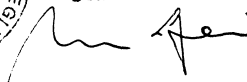
Fatto a Roma il trentuno marzo duemilatre in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Argentina

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1770):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della giustizia (Alfano) il 16 settembre 2009.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 settembre 2009 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione il 21 ottobre 2009.

Esaminato in Aula ed approvato il 21 ottobre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2852):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 ottobre 2009 con pareri delle Commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III Commissione il 28 ottobre 2009 ed il 5 novembre 2009.

Esaminato in Aula il 9 novembre 2009 ed approvato il 12 novembre 2009.

09G0196

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G902033/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 5,00